

SCHEMA DI CONTRATTO
AREA EX INCET – ISOLATO COMPRESO TRA CORSO VIGEVANO E LE VIE BANFO, CIGNA E CERVINO
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI PIEZOMETRI

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, arch. Eros Primo, domiciliato per la carica in Torino, Via IV marzo n. 19, ed il Dr Eugenio Coatti, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti della Città, della Società EuroGeo S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI), via Sentirone n. 3/5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02676190966, di seguito nel presente atto denominato anche Esecutore, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 8731 in data 30 dicembre 2023, esecutiva in pari data, allegata in copia (**all. 4**), che qui si intende integralmente richiamata;

Premesso che

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati;
 - Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;
2. Nel seguito si intende:
 - Codice: D.Lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici”;
 - CME: Computo Metrico Estimativo;
 - DURC: Documento unico di regolarità contributiva.
3. Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Operatore Economico;
4. Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 si è proceduto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’Esecutore in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e modalità dell'incarico

1. L'Amministrazione affida all'Esecutore suindicato, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio tecnico per la realizzazione di tre nuovi piezometri presso l'area di proprietà comunale denominata ex Incet, ubicata nell'isolato compreso tra corso Vigevano e le vie Banfo, Cigna e Cervino, alle condizioni di cui al presente contratto, che integra le disposizioni contenute nel disciplinare (**all. 1**) e del Computo metrico estimativo (**all. 2**) allegati, con prevalenza su questi in caso di contrasto. L'Esecutore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le normative vigenti in materia di affidamenti pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia.
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'Esecutore è in possesso di adeguati requisiti in termini di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria considerata la particolarità della prestazione richiesta, come da documentazione conservata agli atti della/del Divisione/Servizio.
3. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice, mediante sottoscrizione con firma digitale, fatti salvi i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.

Art. 2 – Direttive e prescrizioni

1. Il servizio oggetto del presente affidamento è finalizzato alla realizzazione di tre nuovi piezometri presso l'area di proprietà comunale denominata ex Incet, ubicata nell'isolato compreso tra corso Vigevano e le vie Banfo, Cigna e Cervino, nell'ambito del procedimento di bonifica e messa in sicurezza ambientale attivato in esito alla conversione del sito (censito all'anagrafe regionale dei siti contaminati col n. 1853) da industriale a commerciale/terziario.
2. Per quanto riguarda tutte le prescrizioni tecniche e operative necessarie per l'esecuzione del servizio si rimanda ai contenuti del citato disciplinare (**all. 1**).
3. L'Esecutore svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Arch. Sabino Palermo, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Dipartimento Servizi Interni, in qualità di Dirigente della Divisione Tecnica Patrimonio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.
4. Tutta la documentazione relativa e conseguente l'espletamento del servizio dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Progetto.
5. A semplice richiesta del Committente, l'Esecutore, nella persona del Legale Rappresentante e/o del tecnico individuato, prima dell'avvio del servizio, quale referente unico e Coordinatore Tecnico per le attività oggetto dell'affidamento e responsabile per le attività in campo, sarà tenuto a relazionare al Responsabile Unico del Progetto, in forma scritta, sull'andamento del medesimo, e dovrà garantire la propria presenza ogni qualvolta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 3 - Norme particolari per l'incarico

1. L'Esecutore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile, dell'esecuzione del servizio e ne sarà l'unico responsabile. Il Committente si riserva il diritto di controllare l'esecuzione del servizio nelle diverse fasi di avanzamento e l'esito negativo del controllo potrà comportare la risoluzione del contratto. La presenza sul luogo di personale incaricato dal Committente per la direzione e sorveglianza del Servizio non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Esecutore, che rimane responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell'allegato Disciplinare sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.
3. Con l'accettazione dell'incarico, l'Esecutore dichiara di aver preso atto della natura dell'incarico e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto. Durante lo svolgimento del servizio, in relazione agli elementi acquisiti, il Responsabile Unico del Progetto potrà modificare il programma di lavoro anche mediante disposizione verbale impartita al Geologo responsabile delle attività di campo che dovrà provvedere a darne immediata esecuzione. La mancata esecuzione delle disposizioni impartite, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al Disciplinare o il mancato rispetto dei tempi prescritti, comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 5 e, qualora reiterate saranno motivo di risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore, senza che questi possa vantare alcun compenso, oltre quanto dovuto per i servizi forniti.
4. L'Esecutore ha l'obbligo di attuare, nei confronti del personale dipendente occupato nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle sancite dai Contratti Collettivi di Lavoro, ed accordi sindacali equipollenti, aventi vigore alla data dell'aggiudicazione, con le variazioni ed in genere ogni altra pattuizione successivamente stipulata; ha inoltre l'obbligo di continuare ad applicare i suddetti accordi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino al loro rinnovo o sostituzione, ed a tali obblighi resta comunque ed in ogni caso vincolato anche se non aderente alle Organizzazioni Stipulanti. L'Esecutore ha l'obbligo per quanto riguarda il personale dipendente di esibire, a richiesta del Responsabile Unico del Progetto, gli originali del libro

matricola e

del libro paga e di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'organico del personale presente su luoghi e/o cantieri in cui si svolgono le prestazioni richieste.

Art. 4 – Corrispettivo per il servizio e liquidazione

1. Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione del servizio, da corrispondersi **a corpo** ammonta a Euro 20.414,14 oltre IVA, di cui:
 - Euro 19.914,14 per prestazioni oggetto del servizio, al netto del ribasso del 1,00 % offerto dall'Esecutore, di cui Euro 8.971,75 per lavorazioni al netto dei costi della manodopera ed Euro 10.942,39 per costi della manodopera;
 - Euro 500,00 per costi della sicurezza non assoggettati a ribasso.L'Esecutore accetta il predetto importo complessivo, calcolato come da offerta economica allegata (**all. 3**), datata 29 novembre 2023, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo del servizio che derivino da esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.
La Città si riserva in ogni caso la facoltà di estendere l'affidamento in favore dell'Esecutore, ove gli Enti preposti ne facessero richiesta, disponendo l'esecuzione di ulteriori piezometri, ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni contrattuali.
2. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione del servizio, previa verifica e attestazione resa dal Responsabile Unico del Progetto sulla conformità della prestazione a quanto disciplinato dal presente contratto e dal Disciplinare, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.
3. L'Esecutore sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Esecutore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento di cui sopra sino a quando l'Esecutore non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
5. L'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'Esecutore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. I compensi relativi alle attività oggetto del presente contratto si intendono comprensivi di tutti gli oneri per sopralluoghi, viaggi, uso di beni strumentali, materiali e quanto altro occorra per dare le prestazioni richieste complete in ogni loro parte e perfettamente rispondenti agli obiettivi fissati dal Committente ed alle normative di settore vigenti. Per garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività necessarie, il Committente si riserva la facoltà di convocare l'Esecutore per eventuali riunioni e/o sopralluoghi nel numero e nella durata che riterrà più opportuni a suo insindacabile giudizio.
7. La spesa per il corrispettivo del servizio è finanziata con mezzi di bilancio della Stazione Appaltante.

Art. 5 - Termini di esecuzione del contratto e penali

1. Il tempo di esecuzione delle prestazioni richieste è fissato in **giorni 60** (diconsi gg. sessanta) a decorrere dalla data di formale avvio della prestazione da parte del Responsabile Unico del Progetto. L'Esecutore si impegna a completare tutti gli obblighi connessi alla prestazione e a trasmettere formalmente al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione contrattualmente prevista entro tale termine.
2. In caso di varianti sopravvenute per motivi riconducibili esclusivamente al Committente, potranno essere fissati eventuali nuovi termini di consegna, la cui quantificazione sarà stabilita di concerto tra le parti. In caso di mancato accordo il Responsabile Unico del Progetto procederà d'ufficio ad assegnare all'Esecutore un nuovo termine di consegna, riservandosi la facoltà di risoluzione anticipata del contratto. Le tempistiche aggiornate saranno comunicate in via formale.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sul termine stabilito per il completamento della prestazione (ovvero sul termine differito da una eventuale proroga concessa dal Responsabile Unico del Progetto), sarà applicata una **penale pari all'1‰** (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 126 del Codice. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 126 del Codice, oltre il quale il Committente potrà risolvere unilateralmente il contratto senza che l'Esecutore abbia nulla a pretendere. Le penali saranno applicate all'atto del pagamento a saldo afferente l'esecuzione del servizio.

Art. 6 – Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, la S.A. non ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in considerazione della breve durata del medesimo e delle modalità di affidamento previste per il servizio, mediante affidamento diretto previa esecuzione di indagine commerciale condotta mediante consultazione di operatori di comprovata affidabilità.
2. Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione del servizio; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.
3. L'Esecutore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice.
4. A copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle prestazioni richieste, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere e beni di proprietà del Committente o di altri soggetti terzi nell'espletamento ed in dipendenza delle stesse prestazioni, come previsto dall'art. 117, comma 10 del Codice e dall'art. 12 del Disciplinare, l'Esecutore ha consegnato alla Stazione Appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, idonea polizza assicurativa n. 730299965 del 21.09.2022 sottoscritta con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con validità per tutta la durata del contratto, per un massimale ammontante ad Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro derivante e/o prodotto dall'esecuzione del servizio oggetto di appalto.

Art. 7 – Norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Esecutore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 – Cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. L'Esecutore dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'Esecutore dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice.
3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'Esecutore e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs. 2018 n.1016 esclusivamente nell'ambito dell'affidamento sopraccitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'Esecutore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 - Recesso

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'Esecutore sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'Esecutore potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Esecutore nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 2, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino

Copia del documento originale con apposizione del protocollo_n.

adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Esecutore inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – Controversie e foro competente

1. La Città, per i contratti sotto soglia UE non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del Codice.
2. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del servizio oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice.
1. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 13 – Dovere di riservatezza

1. L'Esecutore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Esecutore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Esecutore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Esecutore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Esecutore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Esecutore è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 14 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Esecutore le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 15 – Osservanza del patto di integrità delle imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita> ed il Codice di Comportamento della Città, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04 e reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>, fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023.

Torino, li

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Esecutore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 5 (termini di esecuzione del contratto e penali), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, li

L'Esecutore

Partenza: AOO 122, N. Prot. 00002697 del 25/06/2024

1.v, 60.v, SCSP-122/122.std, 122.arm, 3.vstd, AOO122-037.nd